



Per noi contribuenti

a cura del Dottor Giuseppe Marino
DIFENSORE TRIBUTARIO
www.studiomarino.com



► Il Fisco continua a sottrarre diritti ai contribuenti

Accertamento esecutivo e mediazione obbligatoria

Dal 1° ottobre scorso, gli accertamenti fiscali non sono più atti impositivi, ma im-po-esattivi, ossia atti esecutivi, per cui non è più necessario notificare la cartella di pagamento.

L'istituto dell'accertamento esecutivo, contenuto nell'articolo 29 del Decreto Legge numero 78/2010, elimina definitivamente la ripartizione dell'attività del Fisco in attività impositiva e attività di riscossione.

Tale ripartizione era importante a garanzia del contribuente, ma ormai si accentra tutto in unico atto.

La conseguenza? Prima paghi e poi parliamo (in diritto, "solve et repete")

La Corte Costituzionale ebbe a statuire, con la sentenza 31/03/1961 numero 21, la incostituzionalità del "solve et repete" fiscale, sulla base di un preteso contrasto della norma in esame con l'articolo 24 della Costituzione: ma purtroppo i nostri politici e i nostri giudici lo hanno dimenticato, perché questo principio è stato subdolamente rintrodotto e nessuno parla.

A tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l'intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura così fissata dal "decreto sviluppo" numero 70/2011; in precedenza era il 50%).

Pertanto, **non verrà più notificata la cartella di pagamento.**

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agente della Riscossione.

Da questo momento scatta la sospensione *ex lege* (articolo 29, comma 1, lettera b), Dl 78/2010) dell'esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento.

Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.

Dal **1 aprile di quest'anno** viene introdotta la **mediazione tributaria obbligatoria** per le controversie di valore non superiore a **ventimila euro** (il valore si determina non tenendo conto di interessi e sanzioni), relative ad atti



emessi dall'Agenzia delle Entrate e dovrà trovare applicazione con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

In sostanza per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 viene introdotta la mediazione fiscale obbligatoria nei confronti dell'ufficio che ha emesso l'atto, pena l'inammissibilità dell'eventuale ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il ricorso contro atti di valore fino a 20.000 euro deve essere preceduto da un reclamo che contenga una proposta di mediazione.

L'ufficio ha 90 giorni per valutare la proposta avanzata dal contribuente e può accettarla oppure fare una controproposta. Se la mediazione non va a buon fine, si instaura il normale contenzioso.

Attenzione! Il reclamo costituisce il ricorso vero e proprio, per cui ciò che non si eccepisce nel reclamo non si

può più aggiungere: un'altra trappola per i contribuenti. Inoltre **si va a violare il principio di terzietà della parte giudicante.**

E' mai possibile che chi emette l'atto poi debba giudicare?

A cosa serve?

Una curiosità: in tutti i paesi del mondo, nessuno adotta la mediazione sia civile che tributaria, ad eccezione di un paese africano, con cui evidentemente noi ci stiamo "gemellando".

Infine, nonostante la crisi ed i tassi d'interesse che rasentano l'1%, gli interessi fiscali e le sanzioni duplicano, triplicano e moltiplicano le somme.

Ad esempio avete guadagnato 100.000 euro, non pagate 40.000 di tasse, dopo un anno potreste pagarne 120.000, ossia ben oltre quello che avete guadagnato.

Ma siamo nel 2012 o nel Medioevo?